

N. R.G. [REDACTED] v.g.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Seconda Sezione Civile e Crisi d'impresa

Procedimento per la conferma delle misure protettive e cautelari
ex artt. 18 e 19 CCII
proposto da

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ricorrente

nei confronti di

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Creditori interessati

nonché

[REDACTED]

Resistente (contumace)

Il giudice des., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.6.2026, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Il ricorso e le richieste delle parti

Con ricorso tempestivamente depositato in data 15.5.2026 [REDACTED] ha depositato istanza di conferma delle misure protettive *erga omnes*, richieste contestualmente alla nomina dell'esperto ai sensi degli artt.18 e 19 CCII, per la durata massima di 120 giorni, nonché la concessione di misure cautelari, nei confronti delle due banche summenzionate, consistenti nella *"inibizione di revoca, risoluzione, recesso e altre fattispecie corrispondenti relativamente alle linee di credito concesse e non ancora revocate, in relazione agli importi scaduti dopo il deposito dell'istanza di CNC"*.

L'istanza di conferma delle misure protettive è stata ritualmente pubblicata nel Registro dell'impresе, unitamente all' accettazione dell'esperto nominato.



Con successivo ricorso ex art. 19, c. 1, CC.II la debitrice chiedeva di concedere, anche *inaudita altera parte*, ulteriori misure cautelari specificamente rivolte nei confronti della BANCA [REDACTED], volte a "1. - disporre l'immediata sospensione dell'efficacia delle comunicazioni di sospensione e di revoca degli affidamenti da parte di [REDACTED] e per l'effetto - ordinare alla Banca di ripristinare con effetto immediato la piena operatività di tutte le linee di credito concesse a [REDACTED] antecedentemente alla sospensione del 19 maggio 2026; 2. inibire a [REDACTED] di intraprendere qualsiasi ulteriore iniziativa volta a sospendere, revocare, risolvere o modificare in peius i rapporti di affidamento in essere con la Società, se non previa autorizzazione di codesto Tribunale. 3. inibire alla Banca di acquisire le giacenze attive del conto corrente affidato per effetto della revoca degli affidamenti ovvero ordinare alla Banca medesima di restituire quanto medio tempore incassato tramite la compensazione; 4. inibire a [REDACTED] di procedere alla segnalazione di Vetronaviglio alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e a organismi analoghi".

Inoltre la ricorrente chiede di inibire l'escussione della garanzia rilasciata da Mediocredito Centrale a favore di [REDACTED] "tanto per gli importi scaduti ante deposito dell'istanza di composizione negoziata quanto per quelli scaduti successivamente e a scadere".

Il giudice, ritenuti insussistenti i presupposti per concedere una tutela cautelare *inaudita altera parte*, ha fissato l'udienza del 16.6 u.s. per la discussione di entrambi i ricorsi, nel contraddittorio con i creditori controinteressati e con l'esperto, il quale depositava il proprio parere (complessivamente favorevole) nel termine assegnato.

Si sono costituiti nel procedimento i creditori suindicati: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] hanno chiesto il rigetto della domanda di conferma delle misure protettive; [REDACTED] non si sono opposte, rimettendosi sostanzialmente alle valutazioni del Tribunale; [REDACTED] ha chiesto di condizionare l'efficacia delle misure protettive alla prestazione di una garanzia ovvero di una cauzione a tutela del proprio credito; la [REDACTED] si è opposta a tutte le misure cautelari richieste nei propri confronti, rimettendosi al Tribunale quanto al resto; [REDACTED], infine, non risulta costituita nel procedimento.

2. Valutazioni

La ricorrente ha esposto di operare nel mercato della commercializzazione e produzione di *packaging* primario in vetro e plastica di *design* nel settore della cosmetica, con una struttura costituita da 39 dipendenti (di cui 11 destinati a una procedura di licenziamento collettivo).

Le cause della crisi vengono ricondotte a fattori esogeni (aumento dei costi dell'energia e del credito nonché della pressione competitiva) ed endogeni (scarsa marginalità dei prodotti e inadeguata gestione della direzione finanziaria e del passaggio generazionale).

Il piano di risanamento, situato su un arco temporale di tre anni, prevede la continuità diretta, attraverso interventi di riorganizzazione industriale e del modello di *business*, nell'ottica di assicurare una riduzione dei costi (personale, spazi etc.) e il miglioramento della marginalità. A livello finanziario il piano prevede l'immissione di finanza esterna per euro 400mila da parte del socio, sotto forma di finanziamento postergato, lo "stralcio del debito erariale e previdenziale" e la rinegoziazione dell'indebitamento.

In particolare, come confermato dalla ricorrente e dall'esperto in udienza, la manovra finanziaria prevede il soddisfacimento, salvo marginali aggiustamenti in corso di piano:

- del 70% dei debiti previdenziali, previo accordo con gli istituti;
- del 60% nei confronti dell'Erario e per i debiti tributari comunali;
- del 100% del debito bancario ipotecario e del 40% del debito bancario chirografario;
- del 70% dei fornitori primari e del 40% dei fornitori non primari;
- del 50% per professionisti, fiere, associazioni e assicurazione crediti, trasportatori".



La richiesta di conferma delle misure protettive poggia tra l'altro sull'avvenuta notifica di quattro decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi.

Con successivo ricorso del 28.5.2026 la debitrice ha esposto di avere ricevuto, cinque giorni dopo la pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto, una comunicazione da parte della [REDACTED] di sospensione di tutti gli affidamenti in essere e, successivamente, la definitiva revoca con effetto immediato degli stessi, con nota del 22 maggio 2026.

Pertanto la ricorrente ha svolto nei confronti del predetto istituto le domande cautelari summenzionate, lamentando la violazione dell'art. 18, c. 5, CC.II, l'illegittimità della revoca siccome in tesi dipendente esclusivamente dall'accesso alla composizione negoziata, la mancata valutazione da parte della banca delle iniziative assunte per il superamento della crisi e dei risultati interinali di segno positivo registrati nell'ultimo periodo.

In punto di *periculum* la ricorrente ha allegato che la sospensione e successiva revoca degli affidamenti, inclusi quelli autoliquidanti, blocca di fatto l'operatività aziendale.

Al riguardo la [REDACTED] destinataria delle domande ha indicato nella memoria di costituzione le ragioni, derivanti dall'applicazione della normativa prudenziale (invero già anticipate al cliente con le comunicazioni di sospensione e revoca) alla base delle scelte compiute, rilevando il peggioramento delle condizioni patrimoniali successivamente all'accesso alla composizione negoziata, l'inattendibilità di alcuni dati indicati nel ricorso, il mancato deposito del bilancio 2025, l'omessa consegna della documentazione richiesta in sede di istruttoria per il rinnovo delle linee di credito, l'aggravamento in corso del dissesto e i rischi, anche di natura penale e reputazionale, in capo alla banca in ipotesi di continuazione del rapporto, atteso l'inadempimento sistematico di debiti tributari e previdenziali.

La [REDACTED] ha quindi concluso per il rigetto di tutte le domande cautelari, ritenendo irreversibile lo stato di crisi della ricorrente, stante l'evanescenza del piano di risanamento e le perdite fatte registrare nell'esercizio in corso per oltre euro 700 mila.

Giova premettere che tra le valutazioni pertinenti al *fumus* del ricorso in esame rientra la delibazione delle concrete prospettive di risanamento dell'impresa, sulla base del piano esaminato dall'esperto: secondo un giudizio prognostico, allo stato degli atti, non si ritiene che l'impresa ricorrente presenti ragionevolmente prospettive di risanamento tali da giustificare la conferma delle misure protettive.

Orbene il piano di risanamento, come allo stato proposto (e confermato in udienza) presenta significativi profili di criticità sotto il profilo della fattibilità giuridica, nella parte in cui ipotizza la possibilità di uno "stralcio" del debito previdenziale in sede di composizione negoziata.

Come è noto, i crediti erariali e previdenziali, quali obbligazioni di diritto pubblico, sono indisponibili dal creditore, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Per quanto qui di interesse la giurisprudenza e la dottrina pressoché unanimemente concordano nel ritenere che l'art. 23, comma 2bis, CC.II, recentemente introdotto nell'ordinamento con il c.d. "correttivo-ter", non trovi applicazione ai debiti previdenziali, non essendo gli enti gestori di forme di previdenza contemplati dalla norma (a differenza di quanto invece previsto all'art. 88 CC.II).

L'odierno piano di risanamento si fonda sul pagamento "*del 70% dei debiti previdenziali, previo accordo con gli istituti*", espressamente previsto in sede di composizione negoziata (v. doc. 8), *i.e.* un traguardo giuridicamente impossibile da raggiungere in un percorso stragiudiziale, al di fuori della cornice regolamentata offerta da uno strumento di regolazione della crisi.

L'errore non appare privo di conseguenze pratiche, se solo si considera che la ricorrente quantifica in euro 750 mila il debito previdenziale, sicché – anche a voler ipotizzare il successo delle trattative con tutti i creditori – mancherebbero comunque all'appello circa 225 mila euro rispetto alle previsioni del piano.



In difetto di un piano fondato su assunzioni giuridicamente sostenibili non vi è spazio per il giudice per formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine alle concrete prospettive di risanamento, senza che il parere favorevole dell'esperto possa soccorrere in senso contrario, non avendo l'esperto intercettato tale fattore (dirimente) di criticità.

Invero le stesse domande svolte in via cautelare dalla ricorrente corroborano la suesposta valutazione di assenza di prospettive di risanamento (beninteso sulla base dell'attuale piano), nella misura in cui mirano a ottenere il mantenimento delle linee di credito anche in ipotesi di inadempimenti verificatisi dopo l'accesso alla composizione negoziata: come più volte rilevato in precedenti di questa Sezione, l'incapacità di onorare i debiti correnti rappresenta uno degli elementi sintomatici dell'assenza in concreto di prospettive di risanamento, tanto più nei casi in cui la debitrice prefigura una continuità diretta.

Non sorprende quindi che nell'esercizio in corso la ricorrente stia ulteriormente registrando perdite operative, profilandosi un serio rischio di aggravamento del dissesto (la società risulta infatti avere interamente perso il capitale e versa in area di patrimonio netto negativo).

Conclusivamente, sulla scorta dell'attuale piano di risanamento, non vi sono i presupposti per intravedere concrete prospettive di risanamento, in assenza di interventi strutturali e finanziari più incisivi, senza i quali gli ambiziosi obiettivi perseguiti paiono discendere da previsioni eccessivamente ottimistiche circa i risparmi di costo da efficientamento e gli attesi flussi di cassa della continuità endogena, indipendentemente dall'esistenza di trattative (peraltro molto complesse, alla luce delle plurime opposizioni dei creditori pervenute nel breve periodo trascorso dalla nomina dell'esperto e della natura eterogenea di tali creditori).

È appena il caso di osservare che nel contesto di uno strumento di regolazione della crisi l'astratta possibilità di una falciatura dei debiti previdenziali potrebbe agevolare il raggiungimento degli obiettivi di risanamento, allo stato incompatibili con le peculiarità del percorso della composizione negoziata.

Sulla scorta delle superiori considerazioni deve rigettarsi la domanda di conferma delle misure protettive.

La ragione alla base del rigetto (carezza di *fumus*) preclude di per sé l'accoglimento delle ulteriori domande cautelari svolte nei confronti dei creditori bancari, domande il cui accoglimento presupporrebbe *inter alia* un giudizio di sussistenza di concrete prospettive di risanamento.

Ai soli fini della regolazione delle spese non è superfluo evidenziare le ulteriori ragioni di infondatezza di tali domande, in particolare di quelle svolte nei confronti della [REDACTED] resistente, tenuto conto di quanto segue:

- la banca ha analiticamente esposto i motivi, diretta conseguenza dell'applicazione della normativa prudenziale, alla base della sospensione e della revoca dei rapporti, sulla scorta di argomenti pertinenti, logici e rispettosi della normativa di settore;
- peraltro la sospensione è da ritenere sempre legittima fino alla conferma delle misure protettive, alla luce dell'art. 18, c. 5bis, CC.II. (conferma in questo caso non intervenuta);
- l'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni correnti conferma viepiù il carattere irreversibile dello stato di crisi, sicché di regola non è possibile concedere una tutela cautelare che abbia per oggetto o per effetto quello di consentire all'impresa, che prevede una continuità diretta, di consolidare per via giudiziale il proprio inadempimento permanente;
- questa Sezione ha già avuto modo di osservare che *"le segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca di Italia e alla Crif trascendono l'interesse delle parti del procedimento, coinvolgendo interessi di rango pubblicistico, di rilevanza sovranazionale e costituzionale, che attengono alla salvaguardia della stabilità del sistema bancario e, per tale via, del risparmio privato. Le informazioni risultanti dalla Centrale Rischi non presentano alcuna valenza sanzionatoria nei confronti delle imprese, ma sono di fondamentale importanza per tutti gli intermediari partecipanti, sicché un provvedimento giurisdizionale può intervenire in tale ambito soltanto qualora difettino i presupposti per la segnalazione"* (Trib. Milano, II civile, 16 gennaio 2026).



Le considerazioni sopra esposte concorrono a comportare il rigetto di tutte le domande cautelari svolte, siccome infondate.

In ordine alla regolazione delle spese del procedimento, si osserva in primo luogo che taluni creditori si sono rimessi al Tribunale in ordine alla conferma delle misure protettive (v. paragrafo precedente), mentre altri hanno avanzato richieste manifestamente infondate (la prestazione di una garanzia a tutela esclusiva del proprio, peraltro chirografario, ovvero l'esonero soggettivo dall'applicazione delle misure protettive, in difetto di argomenti che giustificassero l'evidente violazione della *par condicio*) o si sono opposti alla conferma sulla scorta di argomentazioni generiche o inconferenti ovvero in ogni caso diverse dalle ragioni (di carattere assorbente) che hanno condotto al rigetto.

Sussistono pertanto giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del procedimento, ad eccezione del rapporto tra la ricorrente e la [REDACTED] costituitasi, nell'ambito del quale va fatta applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto anche dell'accertata infondatezza delle plurime domande cautelari svolte nei confronti della specifica banca e della memoria di quest'ultima, che diffusamente si sofferma sui profili rilevanti ai fini della decisione.

Tenuto conto dei parametri medi del d.m. 55/2014 applicabili ai procedimenti cautelari di valore indeterminabile e complessità alta, avuto riguardo alle sole fasi svolte, le spese sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta l'istanza di conferma delle misure protettive svolta da [REDACTED]
rigetta, siccome infondate, le domande cautelari svolte da [REDACTED] nei confronti di

[REDACTED] e [REDACTED];
condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte costituita
[REDACTED], liquidate in euro 3.453,00 per compensi, oltre spese generali, (15%)
I.V.A. e C.p.a. come per legge.

compensa interamente le spese nei rapporti tra la ricorrente e le altre parti del procedimento;
manda alla Cancelleria la comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente, ai creditori costituiti, all'esperto ([REDACTED]) e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Milano, 19.6.2026

Il giudice des.
Lorenzo Lentini

